



La responsabilità civile e penale del volontario soccorritore

a cura del dott. Luca Alberto Arinci

INTRODUZIONE

Il perché di questo studio, di questa analisi sulle responsabilità che possono nascere dalle azioni poste in essere dai soccorritori volontari, che operano nell’ambito dell’emergenza sanitaria e non solo, è manifestamente chiaro: basti pensare alla gravità delle situazioni che questi soggetti si trovano ad affrontare quotidianamente, nello svolgere il loro servizio.

L’importanza delle conseguenze che possono verificarsi, causate da una semplice leggerezza o da un errore, si comprende ancora di più se consideriamo che il bene ultimo, alla tutela del quale la loro azione è rivolta, è la salute umana, e non di rado addirittura la vita.

Si rende così necessario fare maggiore chiarezza su quali siano i dettami giuridici, ovvero normativi e giurisprudenziali, che concorrono a regolare gli interventi di coloro i quali si assumono l’impegno di aiutare il prossimo.

Con un avvertimento specifico: a causa della difficile collocazione giuridica dei “volontari”, e la persistente carenza normativa in merito ai loro doveri, e corrispondenti diritti, si deve sempre tenere presente che la disciplina di quelle circostanze, in cui questi soggetti possono incorrere, non sarà mai onnicomprensiva; per cui, al di là di alcuni principi di diritto, fondamentali e inviolabili, la decisione dei casi di specie sarà, di volta in volta, rimessa alla valutazione discrezionale del giudice competente.

Il problema fondamentale che si è presentato è stato il dover necessariamente trasportare una parte della disciplina relativa al personale medico ausiliario, peraltro lacunosa, piena di lati oscuri, di dubbia interpretazione, contrastata in dottrina e nelle decisioni giurisprudenziali, nei confronti dei soccorritori volontari; l’unico elemento che ci ha permesso di attuare in parte questa trasfusione è stata la certezza che questi soggetti ricevono una preparazione, al termine della quale viene certificata la loro idoneità a compiere determinate pratiche di intervento, per cui dall’affidamento che si crea nei loro confronti scaturiscono tutta una serie di conseguenze, che hanno anche un certo peso giuridico.

Queste difficoltà non ci hanno impedito di delineare, nelle prossime pagine, pur brevemente, un quadro, un insieme di principi e di regole che tendono a disciplinare quelle stesse attività che giustificano l’esistenza delle Pubbliche Assistenze sul territorio; nella speranza che così diventino maggiormente chiari e comprensibili i limiti a cui quei soggetti sottostanno, ed i rischi ai quali vanno incontro nell’espletamento delle loro funzioni e dei loro compiti.

LA RESPONSABILITA' GIURIDICA

Il termine responsabilità nel linguaggio comune ci riporta all'idea di essere chiamati a rispondere di un nostro comportamento, che ha causato una conseguenza negativa, eventualmente ad un altro soggetto.

La responsabilità si scinde in penale e civile.

LA RESPONSABILITA' PENALE

Prima di affrontare le problematiche inerenti alla responsabilità penale in cui può incorrere il soccorritore volontario nell'esercizio delle attività alle quali è posto, è fondamentale una rapida panoramica di carattere generale, che ci spieghi, in breve, alcuni dei concetti salienti dell'argomento che tratteremo; tralasciando determinati approfondimenti che risulterebbero pretestuosi, e tutto sommato irrilevanti per lo scopo che ci siamo prefissati, che è essenzialmente quello di delineare le responsabilità e le conseguenze cui va incontro il “volontario” nella sua attività solidaristica.

La responsabilità di cui stiamo trattando, quella penale, segue alla commissione di uno o più reati.

Volendo semplificare all'estremo si può definire il **reato** come un *fatto umano* che viola una norma penale.

Sono elementi costitutivi del reato stesso **l'elemento psicologico o soggettivo** e **l'elemento materiale o oggettivo**. L'elemento psicologico attiene al soggetto del reato e considera il comportamento del colpevole in relazione agli scopi dell'azione, ed alla sua capacità di scegliere un modo d'agire e di indirizzarlo verso determinati fini. In definitiva la valutazione della colpevolezza del soggetto non può prescindere da una considerazione della sua azione in rapporto con la sua volontà.

Tralascieremo, ai fini di questa analisi, le figure di reato doloso e preterintenzionale, nelle quali si individua, indipendentemente dalle diversità delle due figure, la **volontà** di realizzare il fatto criminoso. (nel reato doloso il soggetto agisce per realizzare un illecito penale; nel reato preterintenzionale si verifica un illecito più grave di quello voluto dal soggetto che comunque agisce per realizzare un reato).

E' evidente, che nessun soccorritore agirà allo scopo di provocare eventi dannosi al soccorso, ma nonostante tutto questi potrebbero, eventualmente, verificarsi, ed essere imputati al volontario medesimo.

Dunque, i casi che invece ci interessano da vicino sono quelli in cui il reato è la conseguenza di un'azione posta in essere dal soggetto agente, non perché volontariamente intrapresa per realizzare un fatto illecito, ma attuata trasgredendo regole di condotta, disposizioni legislative, disciplinari e regolamentari e senza alcuna volontà di commettere un reato.

Se la colpa consiste nell'inosservanza di determinati *regolamenti*, che si devono rispettare per compiere correttamente le operazioni, le funzioni alle quali si è predisposti, si parla di **colpa specifica**; si tratta dell'inosservanza di quelle disposizioni normative che sono state impartite proprio per scoraggiare quei comportamenti che, indipendentemente dalla volontà colpevole, sono fonte di danni o pericoli.

Per colpa in senso giuridico quindi si intende qualcosa di diverso dal significato comunemente attribuitovi. L'evento si dice colposo, o contro l'intenzione, se non è voluto, anche se è prevedibile nelle conseguenze, da parte di colui che agisce. Si può verificare, oltre che per il motivo sopradetto, anche a causa di negligenza, imprudenza e imperizia; quando, cioè, le regole cautelari da rispettare, per evitare che si verifichino eventi dannosi, non sono scritte: allora si ha **colpa generica**.

Il dato comune per tutte le ipotesi colpose è l'inosservanza di precauzioni doverose.

Le regole di diligenza, prudenza e perizia non sono predeterminate dalla legge, o da altra fonte giuridica, ma sono ricavate dalla esperienza comune della vita sociale.

- Per *imprudenza* si può intendere la leggerezza nel compiere gli atti, anche pericolosi, senza le dovute cautele e senza prevedere, sulla base dell'esperienza generale, le relative conseguenze.
- Per *negligenza* si intende una voluta omissione di atti o comportamenti che invece si ha il dovere di compiere.

“La responsabilità civile e penale del volontario soccorritore”

a cura del dott. Luca Alberto Arinci

- Per *imperizia*, infine, si intende la preparazione scadente, sia dal punto di vista scientifico che della manualità, incompatibile con il livello minimo di cognizione tecnica e di esperienza indispensabile per l'esercizio dell'attività svolta.

Beninteso, occorre verificare di volta in volta se le norme scritte (regolamenti), alle quali bisogna attenersi, esauriscono la misura di diligenza richiesta all'agente nelle situazioni considerate: solo in questo caso l'osservanza di dette norme esclude la responsabilità penale. In caso contrario, ove residui cioè uno spazio di esigenze preventive non coperte dalla disposizione scritta, il giudizio di colpa può tornare a basarsi sulla inosservanza di una generica misura precauzionale.

In altre parole, se il protocollo da rispettare, nell'eseguire le operazioni di intervento, prevede un grado sufficiente di diligenza nel compimento delle pratiche medesime, tale da assicurare l'incolumità della vittima soccorsa, allora il suo rispetto da parte del volontario lo salvaguarda da qualsiasi responsabilità in ordine agli eventuali danni occorsi al paziente.

La responsabilità penale poi, si configura quando il danno sia avvenuto sia per aver **fatto**, sia per aver **non fatto**, o ritardato in modo non giustificabile, atti e operazioni a cui la persona è obbligata per legge, per regolamenti o perché propri della sua attività (professione).

Rispetto al modo con cui i reati vengono attuati, si distinguono i reati commissivi dai reati omissivi, i primi dovuti ad un'azione concretamente diretta alla realizzazione del delitto, i secondi resi concreti da un comportamento astensivo del colpevole, che non interviene per evitare il verificarsi del danno.

(art. 40, comma secondo, c.p.: “*Non impedire un evento (...) equivale a causarlo*”)

Nel nostro caso, quindi, azioni ed omissioni che abbiano il potere di causare un danno ingiusto ad un altro soggetto. Un'azione dalla quale il soccorritore avrebbe dovuto astenersi; un'omissione quando, invece, era ravvisabile un obbligo di agire.

Secondo la dottrina più autorevole alla radice d'ogni delitto colposo si ritrova un **difetto d'attenzione non scusabile**, difetto evitabile e, quindi, prevedibile, che si traduce in un errore sulle condizioni di fatto esistenti al momento in cui si agisce, oppure sulle conseguenze dell'azione stessa; alla base della colpa vi è sempre allora una **violazione di un dovere di attenzione**.

L'essenza della colpa, dunque, sta nella violazione di una *regola di diligenza* nell'esercizio di una attività lecita ma rischiosa, e nella mancanza di volontà dell'evento che si è verificato.

E' poi opportuno tenere presente che l'osservanza delle regole precauzionali trova un limite nell'ambito delle attività rischiose ma necessarie per la loro elevata utilità sociale; da questo punto di vista le cautele da osservare non possono giungere, comunque, fino al punto di pregiudicare nei suoi aspetti essenziali l'attività da svolgere, altrimenti si annullerebbe proprio quell'utilità sopraddetta.

Tutta questa panoramica, in estrema sintesi, vuol significare che il soccorritore deve mantenere una particolare attenzione nel portare a termine le operazioni delle quali è incaricato, e per le quali è stata accertata, e riconosciuta, la sua idoneità; altrimenti potrà comunque essere ritenuto responsabile delle conseguenze causate da un suo errore, commesso nello svolgimento dell'attività.

L'intervento deve essere commisurato alle sue competenze.

Il volontario del soccorso dovrebbe saper svolgere tutte quelle manovre per il quale è stato formato; l'uso del condizionale ha un suo preciso significato, in quanto **l'obbligo di risultato**, tipico dell'infermiere, che è una figura professionale, viene ad essere molto più sfumato, ma nonostante questo non si può escludere la “colpa” se le tecniche di trasporto e di soccorso non vengono applicate con diligenza, perizia e prudenza. Evidentemente si parlerà di conseguenze, ovvero danni, derivanti da un'azione o da una omissione imputabile al volontario medesimo, che ha tenuto un comportamento imprudente o negligente, oppure ha agito dimostrando una preparazione scadente, inferiore alle normali aspettative.

Le prestazioni svolte in urgenza da parte di tale soggetto acquisiscono un carattere “professionale” che inciderà sulla valutazione dell'eventuale colpa e, pur considerando le ragioni umanitarie che lo hanno spinto ad una scelta di questo tipo, non si potranno ignorare quei comportamenti, attivi o omissivi che siano, che hanno comunque arrecato un danno alla vittima.

Per i volontari che operano nelle Associazioni convenzionate con il S.S.N., e che abbiano quei “requisiti professionali” così come indicato dall'art. 5, comma secondo, del D.P.R. 27 Marzo 1992, può ben dirsi che le responsabilità siano simili a quelle degli infermieri, sussistendo in alcuni casi quasi *un'obbligazione di*

“La responsabilità civile e penale del volontario soccorritore”

a cura del dott. Luca Alberto Arinci

risultato, derivante dalla natura del convenzionamento con il S.S.N.; anche se la preparazione e la competenza di questi soggetti si distingue per difetto rispetto a quella degli infermieri medesimi.

Esiste, infatti, alla base di questo atto di natura contrattuale tra i due interlocutori, pubblico l'uno e privati gli altri, un'aspettativa determinata, uno standard qualitativo, prima che quantitativo, delle operazioni portate a termine da parte dei soccorritori, un sufficiente grado di perizia, diligenza e prudenza la cui acquisizione fa parte di un iter formativo ben identificato anche a livello normativo.

Dunque, partendo dal presupposto che gli eventuali reati di cui si possono accusare i soccorritori volontari sono da considerarsi delitti colposi, dobbiamo capire se questi soggetti rispondono in egual maniera della loro “colpa”, indipendentemente dalla situazione concreta, oppure è possibile escludere a priori la loro responsabilità in alcune circostanze particolari.

Il punto cruciale è capire se il reato colposo cagionato da un volontario nell'esercizio della sua attività, debba essere valutato secondo le *regole generali*, e cioè nel senso che egli deve essere chiamato a rispondere di qualsiasi negligenza, imprudenza e imperizia, oppure se debba trovare applicazione, anche in sede penale, l'art. 2236 cod. civ. per il quale il *prestatore d'opera* deve essere chiamato a rispondere **solo per colpa grave**, con esclusione, quindi, di ogni responsabilità per fatti commessi con una colpa che si può definire media o lieve. (art. 2236 cod. civ.: “*Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave*”)

Un orientamento giurisprudenziale, formatosi in passato e inerente alla professione medico-chirurgica, ritiene senz'altro applicabile al diritto penale la norma civilistica, giustificando tale trasposizione con il fatto che l'esercizio di certe attività, fra le quali possiamo sicuramente comprendere anche quelle svolte dai volontari, richiede la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, e quindi rispecchia la disciplina dettata dalla disposizione sopradde

Il richiamo di questa norma, e della trattazione giurisprudenziale ad essa relativa, può indubbiamente risultare fondamentale, perché verrebbe a limitare la responsabilità dei soccorritori volontari solo a determinate, e a questo punto anche ristrette, situazioni, nelle quali si può loro imputare di aver compiuto un errore “grave”. Ne consegue che solo la colpa grave, cioè quella derivante da errore inescusabile, dall'ignoranza dei principi elementari attinenti all'esercizio di una determinata attività, può rilevare ai fini della responsabilità penale.

Applicando questo principio alla questione in esame, cioè agli interventi sanitari implicanti problemi tecnici di speciale difficoltà, nei quali l'esito infausto non è dipeso da imperizia grave, si deve tenere conto della circostanza che la legge (seppur civile) esclude la responsabilità e l'obbligo risarcitorio. Quando, invece, si affronta un caso comune, ordinario, l'errore che causa l'evento lesivo è sempre da ritenersi grave, anzi di estrema gravità, poiché l'agente mostra di ignorare le nozioni elementari che deve possedere chi è abilitato a quella determinata pratica.

Allora diventa di sostanziale importanza determinare quando può definirsi **grave** la *condotta colposa* del soggetto.

Indipendentemente da quella che può risultare la classificazione delle operazioni, a cui sono predisposti i soccorritori, quindi senza entrare nel merito di una ipotetica suddivisione, tra pratiche la cui realizzazione comporta la soluzione di problemi di speciale difficoltà tecnica, e quelle che invece sono più agevoli, si può genericamente riconoscere che il prestatore d'opera, il volontario nel nostro caso, deve ritenersi responsabile penale del fatto quando, non implicando la sua attività la soluzione di problemi tecnici complessi, violi comuni norme di diligenza, prudenza, perizia, o addirittura disposizioni di legge che disciplinano l'esercizio del suo intervento.

Paradossalmente dovrà ritenersi responsabile di *colpa grave* colui che compie un errore, recando danno alla vittima, nell'eseguire un'operazione “semplice” e, invece, sarà per così dire esentato da questo peso, se l'infortunio gli sarà occorso nell'esercizio di una manovra che presenta una difficoltà maggiore, quando, cioè, l'errore può essere considerato maggiormente scusabile.

Il novero degli esempi può rivelarsi un'impresa senza limiti, ma sicuramente quando parliamo di *casi in cui l'imperizia del volontario costituisce reato*, facciamo riferimento a situazioni nelle quali si manifesta:

- a) il difetto della normale esperienza tecnica;
- b) l'assenza delle cognizioni fondamentali attinenti alle operazioni da porre in essere;

“La responsabilità civile e penale del volontario soccorritore”

a cura del dott. Luca Alberto Arinci

- c) l'insufficiente preparazione e inettitudine, per cui si trascurano le regole tecniche che scienza e pratica dettano;
- d) l'incapacità ad eseguire le più comuni prestazioni con carattere di urgenza;
- e) il difetto di un minimo di abilità nell'uso dei mezzi manuali e strumentali.

In sostanza tutte queste definizioni, che non possono essere certo esaustive delle molteplici situazioni che si verificano nell'emergenza, dicono la stessa cosa: individuano *l'imperizia grave* in quella condotta che risulta incompatibile con un **livello minimo** di cognizione tecnica, esperienza e capacità, presupposti indispensabili per esercitare l'attività in questione.

Conseguentemente, in base all'art. 2236 cod. civ., solo quando l'errore è frutto di una condotta incompatibile con la tecnica elementare, che è legittimo pretendere da un individuo abilitato a quel tipo d'intervento, la condotta lesiva del volontario è punibile.

Questa argomentazione, relativa alla possibilità di attenuare la responsabilità dei nostri soccorritori, fino ad escluderla, in base alla graduazione della colpa loro imputabile, è valida solamente in merito a determinati tipi di reati.

In pratica, si potrà applicare la limitazione prevista dalla norma del codice civile sopracitata, solo quando si tratti di delitti che implicitamente prevedono la possibilità di graduare la colpa, ovvero la dove sia possibile parlare di una colpa più o meno grave dell'imputato, in relazione, soprattutto, alla difficoltà della condotta che egli doveva tenere per non incorrere in nessuna responsabilità.

* * * * *

Richiamare la *diligenza* o la *perizia media* come parametri per giudicare l'operato del volontario, perché rappresentano la misura di ciò che ci dobbiamo aspettare nel suo comportamento, vuol dire intendere la perizia, la diligenza e la prudenza adottate da un ipotetico agente-modello, preso come esempio di riferimento, che, nello svolgere le stesse mansioni, nel pone in essere le medesime pratiche, quindi, in poche parole, nel compiere la stessa attività del soggetto reale posto in giudizio, agisce con quella capacità, esperienza, accuratezza e abilità manuale che qualsiasi soccorritore idoneo dovrebbe avere, dopo essere stato formato.

D'altronde si può pretendere una perizia non inferiore alla media, ma non si può pretendere che egli abbia una particolare abilità, superiore appunto a quella minima, ritenuta oggettivamente sufficiente per realizzare correttamente gli interventi richiesti.

* * * * *

Parlando della responsabilità penale non abbiamo finora riportato, ma dato invece per scontato, un principio fondamentale che scaturisce direttamente dalla nostra Carta Costituzionale: **la responsabilità penale è personale** (art. 27, comma primo).

Quindi, nella Costituzione si afferma il divieto assoluto di responsabilità per fatto altrui.

Tale affermazione viene di fatto ripetuta anche nell'art. 40 del Cod. Pen.: “Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se l'evento (...) non è conseguenza della sua azione o omissione”.

La responsabilità per fatto proprio colpevole impone, quindi, che il soggetto sia chiamato a rispondere soltanto dei fatti a lui psicologicamente riferibili a titolo di dolo o di colpa; nei casi a cui noi ci riferiamo è evidente che ogni singolo volontario si troverà a rispondere, ed eventualmente ad essere responsabile, solamente delle condotte da lui stesso poste in essere.

Questo ci permette di allargare la riflessione e dare altre risposte altrettanto importanti.

In primo luogo, un problema molto delicato riguarda l'interrogativo se sia possibile che venga attribuita al soccorritore volontario una responsabilità, nel caso in cui a recare materialmente danno alla vittima sia il medico che fa parte dell'equipaggio, medico con il quale il volontario sta collaborando nell'immediatezza dell'evento dannoso, e con il quale può e deve interagire.

La regola generale da cui vanno prese le mosse è la seguente: ogni partecipante ad una attività medica d'équipe risponde solo del corretto adempimento dei doveri di diligenza e di perizia inerenti ai compiti che gli sono specificamente affidati; per cui si può escludere a priori una responsabilità del volontario nell'ipotesi

“La responsabilità civile e penale del volontario soccorritore”

a cura del dott. Luca Alberto Arinci

sopra accennata, cioè quando la conseguenza dannosa per la vittima non sia materialmente causata dalla sua condotta.

Evidentemente, la stessa conclusione è valida anche quando a recare danno alla vittima sia un altro collega soccorritore.

* * * * *

Ciò che preme sottolineare con forza è che il giudizio che il giudice può dare, in sede penale processuale, sulla colpa, ovvero sull'inosservanza delle regole cautelari di condotta, nonostante certi limiti invalicabili, può essere frutto di una *valutazione discrezionale*; il giudizio da attribuire al volontario è un giudizio relativo, che deve necessariamente considerare tutta una serie di circostanze concrete, quali il disagio generale, il luogo assai spesso inadatto e, soprattutto, la situazione di pericolo nella quale il volontario si trova ad operare; l'insieme di questi elementi può descriversi semplicemente con una sola parola: l'urgenza dell'intervento che deve essere portato a termine per non pregiudicare la salute della vittima soccorsa.

E' evidente che il giudice deve maturare il proprio convincimento attenendosi a dati riscontrati e riscontrabili, sulla base dei quali ricostruire l'evento verificatosi, (ad es. le prove raccolte), ma quest'insieme viene appunto valutato, e la valutazione è un'operazione che racchiude in se ampi margini di discrezionalità.

Del resto anche la possibile applicazione dell'art. 2236 cod. civ. in sede penale, che come già riportato tende a graduare la colpa dell'imputato, è una scelta che solo il giudice del caso concreto può compiere, condizionando così, in maniera oserei dire decisa, gli esiti di un eventuale procedimento a carico del soccorritore.

Questo discorso serve ad evidenziare come le riflessioni finora compiute non possono rappresentare una regola valida in ogni situazione, valida ad affrontare ogni circostanza, ma possono facilitare la comprensione di alcuni aspetti complessi dell'attività di cui ci interessiamo, che talvolta possono riservare risvolti negativi; possono inoltre indirizzare coloro che operano nel volontariato verso un comportamento meno rischioso, o meglio, più consapevole delle conseguenze a cui possono andare incontro.

LA RESPONSABILITA' CIVILE

La responsabilità civile è conseguente alla violazione di doveri di rispetto altrui nella vita di relazione, ed impone, come conseguenza, di risarcire economicamente colui che dalla violazione è rimasto danneggiato.

La lesione del diritto soggettivo e primario della salute è antiggiuridica, e l'ingiustizia si collega ad una imputazione dell'atto lesivo, riferito alla condotta umana, secondo i principi della responsabilità civile.

Una prima distinzione da compiere è relativa al fatto che la responsabilità civile può essere di natura contrattuale o extracontrattuale.

Si ha un illecito contrattuale quando la lesione si riferisce ad un precedente rapporto obbligatorio instaurato tra danneggiante e danneggiato; mentre si incorre nella responsabilità extracontrattuale se si viola un diritto tutelato verso tutti i consociati.

La distinzione tra le due forme ha grande importanza:

- diversa è la regola da applicare in tema di onere della prova, nell'illecito contrattuale esiste una presunzione di colpa per chi non ha adempiuto alla propria obbligazione, che viene a cadere solo quando si dimostri che l'inadempimento non è a lui imputabile; per l'extracontrattuale invece la presunzione non esiste, e chi pretende il risarcimento dei danni deve dimostrare la colpevolezza di colui che egli afferma essere autore dell'atto illecito;
- diverso è il termine di prescrizione dell'azione che il danneggiato può esperire: cinque anni per l'illecito extracontrattuale (art. 2497 c.c.), dieci anni, il tempo ordinario, per la violazione di un'obbligazione.

Per poter considerare la responsabilità del soccorritore, ai fini civilistici, di carattere contrattuale la condizione essenziale è che la prestazione dipenda da un rapporto obbligatorio tra i due soggetti in questione, come già abbiamo anticipato. Forse un elemento che ci può ricondurre ad una soluzione di questo tipo potrebbe

“La responsabilità civile e penale del volontario soccorritore”

a cura del dott. Luca Alberto Arinci

essere l'incarico conferito dal soggetto pubblico in vista del perseguimento di un pubblico interesse, nel caso in questione si dovrebbe, a nostro avviso, far riferimento all'incarico dato dalle Aziende Sanitarie Locali alle Associazioni, tramite la sottoscrizione delle convenzioni, e considerare che i volontari agiscono per conto delle Associazioni medesime; oppure, in via interpretativa, si potrebbe individuare l'obbligazione contrattuale come nascente da un dovere giuridico di intervento in situazioni di emergenza, che grava sul soccorritore idoneo alle operazioni d'urgenza. Tali costruzioni, però, risultano alquanto artificiose, tanto più che, allorché le prestazioni del volontario risultino prive di valutabilità economica e, dunque, non sorga l'obbligo di continuare ad agire, non vi è necessità di concorso tra i due sistemi di responsabilità, ma il destinatario potrà solo chiedere il ristoro dei danni ingiusti, subiti in conseguenza dell'atto illecito compiuto dal volontario, ex art. 2043 cod. civ.

Resta insomma, anche la dove non vi sia la responsabilità per inadempimento di un obbligo, non essendo individuabile un obbligo, il sistema degli artt. 2043 e ss.

La norma già citata è senza ombra di dubbio quella fondamentale in tema di responsabilità extracontrattuale: *“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”*.

Un punto fondamentale da sottolineare è che mentre la responsabilità penale è strettamente personale (art. 27 Cost.), quella civile che ne può conseguire deve essere coperta da una polizza assicurativa che solleva il volontario dal risarcimento.

La responsabilità civile, a differenza di quella penale, è trasmissibile; infatti attraverso la stipulazione di appositi contratti di assicurazione è possibile trasferire alla compagnia assicurativa il dovere di rimborsare economicamente i danni provocati con la propria condotta; del resto con la legge quadro n. 266 del 1991, che riordina il volontariato, diventa obbligatorio per le Associazioni che svolgono attività di soccorso assicurare contro la responsabilità civile per i danni causati a terzi, dall'esercizio dell'attività di volontariato stesse, i propri aderenti. A tal proposito si ricorda la lettera dell'art. 4, comma primo, della l. n. 266/91: *“Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi”*

Deriva da ciò, quindi, come regola generale, che gli aderenti ad una organizzazione di volontariato sono “coperti” per gli eventuali eventi dannosi provocati con la loro condotta.

* * * * *

La tipologia della responsabilità civile è di tipo risarcitorio.

Il presupposto è l'esistenza di un danno risarcibile, che è il danno biologico sanitario, ovvero la lesione della salute, dell'integrità fisica e psichica, dovuta ad un intervento “sanitario” inadeguato o infausto.

Poiché l'aspetto prevalente della responsabilità civile è rappresentato dal risarcimento, il codice civile (art. 2050) stabilisce che *“chiunque cagiona danni ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa per sua natura o per natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”*.

Lo stesso codice solleva, quindi, dalla responsabilità l'operato di colui che, pur ponendo in essere manovre intrinsecamente pericolose, dimostri di aver messo in atto tutti gli idonei accorgimenti per evitare il danno medesimo; in sostanza, sono ritenuti conseguenza della condotta illecita quegli eventi dannosi che non si sarebbero verificati senza quella specifica condotta umana, e sempre che non siano intervenuti fattori specifici e di per sé idonei a determinare l'evento dannoso.

Il risarcimento concerne primariamente la considerazione del danno biologico, solo secondariamente e consequenzialmente potrà avere rilevanza patrimoniale e morale.

La risarcibilità in senso civilistico dei danni morali può essere sempre invocata in tutti i casi in cui sia la legge a disporre così e, quindi, non soltanto allorché ricorra una figura di reato

* * * * *

“La responsabilità civile e penale del volontario soccorritore”

a cura del dott. Luca Alberto Arinci

Non v'è dubbio che la legge quadro non pone alcuna deroga in favore dei volontari. Il soggetto obbligato al risarcimento continua ad essere individuato nel singolo soccorritore, sebbene la rilevanza delle motivazioni solidaristiche della condotta del danneggiante potrebbero, in astratto, incidere anche sulla definizione dei criteri alternativi in grado di operare una traslazione soggettiva della responsabilità.

Sul piano teorico, si potrebbe, invero, ritenere salvi i casi di condotte dolose o gravemente colpose poste in essere dal volontario; degli eventi dannosi dovuti a mera colpa dell'agente siano tenuti a rispondere quei soggetti che dell'operato dei volontari si sono avvalsi, e, pertanto, la stessa associazione di volontariato, oppure l'ente, che l'opera del volontario abbia utilizzato per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

L'esonero del volontario dalla responsabilità civile si giustificerebbe con la considerazione della rilevanza sociale del volontariato nel suo insieme, come riconosciuto dalla stessa legge quadro n. 266/91.

Tuttavia la legge, indicando negli *aderenti* all'associazione i soggetti assicurati per la responsabilità civile verso i terzi, ha implicitamente disatteso la suddetta ricostruzione e riconfermato la diretta responsabilità civile dei volontari per gli eventi dannosi cagionati.

Gli interrogativi che è ragionevole porsi, dinanzi ad un caso di responsabilità civile accertata dei soccorritori, concernono, in primo luogo, la possibilità di configurare una responsabilità concorrente o sussidiaria in capo a soggetti diversi dagli autori del fatto, e, in secondo luogo, l'ammissibilità di un'attenuazione del *quantum* di risarcimento in ragione delle motivazioni che determinano allo svolgimento di un'attività di volontariato.

Con riguardo al primo punto, partendo dal presupposto della responsabilità diretta è a carico dei volontari, si potrebbe evidenziare, nelle ipotesi in cui l'azione del soccorritore si inquadri all'interno di un rapporto convenzionale con enti pubblici, ed il fatto dannoso si verifichi nell'adempimento di obbligazioni proprie del soggetto pubblico, una responsabilità concorrente di quest'ultimo, il quale, così come risponde del fatto illecito del dipendente, sarebbe altresì responsabile per i danni causati dai volontari. È evidente che negli eventuali casi che ci troviamo a disciplinare si potrebbe ipotizzare una responsabilità concorrente dell'ente sanitario con il quale le Associazioni intrattengono un rapporto di carattere convenzionale legittimante l'intervento dei volontari medesimi.

La risposta negativa a questo interrogativo, peraltro più che giustificato alla luce delle norme giuridiche in questione, ci viene dalla riscontrata, e radicata, tendenza a sollevare l'interlocutore pubblico da ogni responsabilità in merito ai danni occorsi ai soccorritori o ai trasportati, tramite discutibili disposizioni delle convenzioni redatte finora.

Per quanto concerne, invece, la possibile attenuazione del *quantum* di risarcimento dovuto dal volontario in conseguenza della propria responsabilità, la sua configurazione presupporrebbe il riconoscimento normativo della rilevanza delle motivazioni che lo hanno indotto a porre in essere la condotta da cui è derivato l'evento dannoso. Tale rilevanza non è dato cogliere nel sistema codicistico della responsabilità civile, dove il legislatore ha riguardo ai soli nessi psichici della capacità di intendere e volere e del dolo o della colpa.

Tuttavia nel codice civile esiste almeno una norma, l'art. 2030, comma secondo, relativa alla gestione d'affari, con la quale al giudice viene attribuito il potere di ridurre discrezionalmente, in considerazione delle circostanze che hanno indotto il gestore ad assumere la gestione stessa, il risarcimento di quei danni causati da quest'ultimo per effetto della sua colpa. Il punto fondamentale consiste nell'equiparare, sul piano interpretativo, le caratteristiche dell'operato del volontario, e le circostanze che giustificano la discrezionalità decisoria del giudice in relazione alla responsabilità civile del gestore.

Non v'è dubbio che il principio della cosiddetta *moderazione del danno* si debba ritenere applicabile anche all'ipotesi della responsabilità civile del volontario, per la sussistenza dei medesimi presupposti che giustificano il *favor* legislativo verso le iniziative solidaristiche del gestore. Riconoscere una riduzione vantaggiosa della responsabilità al gestore intervenuto a favore di terzi per la tutela di interessi economici, e non riconoscerla invece al soccorritore intervenuto a favore di terzi per la tutela di diritti ben più rilevanti, quali la salute, costituirebbe una macroscopica ed irragionevole disparità di trattamento tra i due soggetti presi in considerazione.

GLI EQUIPAGGI

La tabella n. 1, allegata alla legge regionale n. 60 del 1993, riporta i requisiti previsti per il personale delle ambulanze, relativo sia ai trasporti di tipo ordinario, sia a quelli di soccorso, indicando anche le modalità, i criteri per attestare l'idoneità dei volontari medesimi.

Le indicazioni fornite dal testo della disposizione sono scarse, ma tuttavia da considerarsi tassative, quindi non derogabili tramite una interpretazione estensiva e del tutto discrezionale da parte di coloro i quali operano nel settore e hanno compiti organizzativi.

Comunque, i punti essenziali che si ricavano dalla lettera della predetta tabella sono i seguenti:

- a) requisito primario per poter prestare la propria attività nell'ambito dei trasporti in oggetto è l'essere almeno volontari di I livello, ovvero coloro che non hanno ricevuto nessuna preparazione attestata non possono compiere alcuna manovra;
- b) i soccorritori vengono riconosciuti idonei a compiere le manovre relative al livello di appartenenza solo *dopo il superamento dell'esame finale* del corso che hanno frequentato, documentato da un attestato di idoneità; e, comunque, sono abilitati a porre in essere solamente quelle operazioni che sono proprie del livello al quale appartengono;
- c) gli equipaggi richiesti dalla legge, per entrambi i servizi da svolgere, sono da considerarsi “*equipaggi minimi*”, i cui componenti sono indispensabili; questo però non esclude che vi possa essere la presenza di un ulteriore soggetto, volontario anche di livello inferiore rispetto al trasporto di cui trattasi, purché siano comunque presenti quelle figure richieste dalla norma.

Da tutto ciò si ricavano le seguenti conseguenze:

1. l'Associazione è da considerarsi in difetto qualora l'equipaggio richiesto dalla legge, per il tipo di trasporto di cui trattasi, non viene predisposto, ma viene anzi integrato con un volontario di livello inferiore;
2. se il soccorritore non è abilitato a prendere parte ad un certo incarico, ma viene comunque utilizzato da parte dell'Associazione, non può ritenersi sollevato dalle proprie responsabilità nell'eventualità in cui, durante il trasporto, si verifichi un evento dannoso, poiché l'eventuale invito rivoltogli, a partecipare al trasporto per cui non è idoneo, non può essere minimamente paragonato ad una costrizione, unica possibilità conosciuta dalla legge in cui si verifica una traslazione della responsabilità.
3. per quanto attiene alla posizione dei **tirocinanti**, il protocollo formativo dei soccorritori, appositamente richiamato dalla l. n.60/93, prevede per il livello avanzato un certo numero di ore di tirocinio pratico sulle ambulanze.

La stessa legge però, come abbiamo già sottolineato, richiede la presenza sulle ambulanze di soccorritori che abbiano ricevuto “uno specifico addestramento documentato da un attestato di idoneità”, di cui evidentemente i tirocinanti non possono essere ancora in possesso, non avendo ancora sostenuto e superato l'esame finale.

Conseguentemente, sarebbe auspicabile la loro presenza in aggiunta all'equipaggio minimo richiesto dalla tabella I, quindi l'invio da parte dell'Associazione di un equipaggio composto dal numero richiesto di volontari, già riconosciuti idonei, a cui si può aggiungere il tirocinante.

In relazione poi al problema del loro intervento nelle manovre, premesso che rimane ovviamente a loro carico la responsabilità penale, per i danni recati alle vittime soccorse, per ciò che riguarda la responsabilità civile è consigliabile prevedere, nei contratti assicurativi, anche la copertura degli eventuali danni commessi da tali soggetti, per evitare che venga individuata, nel mancato rispetto da parte dell'Associazione dei requisiti indicati dalla legge regionale, una eventuale concausa dell'evento dannoso.

A questo punto, per maggiore chiarezza, proviamo a riassumere alcuni casi possibili che si possono presentare quotidianamente nella vita delle Associazioni, in modo da affrontare tutte le eventuali situazioni dubbie.

Indipendentemente dal tipo di trasporto, quando l'evento dannoso viene commesso dal volontario che è legittimato a svolgere quella determinata manovra, nell'ambito di quel determinato trasporto, si potrà contestargli esclusivamente di aver commesso un errore inescusabile, e evidentemente ciò comporterà la responsabilità penale personale e quella civile, dalla quale, però, verrà sollevato grazie alla copertura

“La responsabilità civile e penale del volontario soccorritore”

a cura del dott. Luca Alberto Arinci

assicurativa. (si tratta del caso del volontario di I livello nel trasporto ordinario, e del volontario di II livello nel trasporto di soccorso).

Nel caso in cui, invece, il danno sia recato da parte di un volontario che non è ancora idoneo, perché non ha superato l'esame finale del corso di formazione, e che quindi non doveva trovarsi in quella situazione, (si tratta del caso del volontario che sta svolgendo il corso ma non ha ancora sostenuto e superato l'esame, oppure del volontario di I livello che partecipa all'emergenza in sostituzione di uno dei due soccorritori di II livello richiesti dalla legge), la responsabilità penale rimane ugualmente a suo carico, mentre quella civile potrebbe non essere sollevata dall'intervento della compagnia assicuratrice, poiché nella predisposizione dell'equipaggio non è stata rispettata la norma che regola l'intervento in questione. Anche se bisogna sempre tenere presente che tale soccorritore risulterebbe “aderente” dell'Associazione in questione, quindi tutelato dalla copertura assicurativa, obbligatoria per legge, e, conseguentemente, le eccezioni sollevate dalla compagnia assicurativa risulterebbero poco sostenibili.

Infine, un'ipotesi particolare è quella in cui l'errore sia commesso da un tirocinante, o anche da un volontario di I livello, che viene inserito in un equipaggio di soccorso già completo, cioè partecipa come terzo volontario aggiunto; la loro presenza non è vietata, poiché è in sovrappiù, ma questo non li esenta dalla responsabilità penale personale e da quella civile, che, in questo caso, potrà a nostro avviso essere coperta dall'assicurazione, perché comunque la norma dove si pongono i requisiti degli equipaggi viene osservata.

* * * * *

In conclusione, commettere un errore nel portare a termine una determinata manovra, per la quale si è riconosciuti idonei, poiché facente parte della propria preparazione, vuol dire incorrere in una *colpa*, che può essere generica o specifica, a seconda se l'evento dannoso derivi dalla inosservanza di generiche regole precauzionali di condotta (agire con diligenza, prudenza e perizia), oppure derivi dalla violazione dei regolamenti che sovrintendono alla corretta realizzazione di quelle manovre.

Ma porre in essere una determinata pratica, quando si è consapevoli di non esserne in grado, di non essere preparati per realizzarla in modo corretto, comporterebbe evidentemente un *dolo* nella condotta (la consapevolezza e la volontarietà, l'intenzione, di realizzare l'evento dannoso, come conseguenza della propria condotta).

La situazione, se vogliamo intermedia, che più ci interessa da vicino, è invece quella in cui il soccorritore non è autorizzato a praticare una determinata manovra, perché non rientra fra quelle tipiche del suo livello di preparazione, ma è cosciente di saperla realizzare, poiché ha maturato un'esperienza pratica negli anni di volontariato. In questo caso non si può escludere la colpa dalla sua condotta, e si tratterà di *colpa cosciente*, perché il soggetto volontario si rappresenta la possibilità del verificarsi dell'evento, ma ha il preciso convincimento che non si verificherà, basando tale sicurezza sulle attitudini proprie, reali o ritenute che siano, cioè sulla perizia acquisita in quelle attività; tant'è che se non avesse avuto tale sicurezza, si sarebbe astenuto dall'azione rischiosa.

Non vi è, quindi, alcuna accettazione del rischio, ma tra volontà ed evento esiste quel rapporto di contraddizione, quella “controvolontà”, che deve caratterizzare la colpa.

Se vogliamo trarre una buona regola di condotta, possiamo ricordare che in alcuni casi il dovere oggettivo di diligenza impone al soggetto agente di astenersi dal compiere una determinata azione, perché il compierla porterebbe con sé un rischio troppo elevato di realizzazione della fattispecie colposa (reato).

Un analogo obbligo di astensione grava su coloro i quali non sono sufficientemente esperti, per espletare prestazioni che richiedono particolari cognizioni tecniche: potrebbe facilmente ricondursi a questo principio la situazione del volontario di I livello, magari tirocinante, mandato dall'Associazione ad integrare un equipaggio di soccorso. La buona regola sarebbe, come più volte ricordato, astenersi dal porre in essere operazioni e manovre che non appartengono al suo bagaglio di preparazione, cioè rientrano nelle cognizioni dei soccorritori di II livello.

LE CAUSE di GIUSTIFICAZIONE

All'attività svolta dal volontario, inserito in una particolare situazione di emergenza, dove ha contatti diretti con un'eventuale vittima, destinataria del soccorso, e che agisce nell'ambito di un gruppo, di una équipe, possono ricollegarsi le disposizioni previste dal diritto penale e relative alle “CAUSE OGGETTIVE DI GIUSTIFICAZIONE DEL REATO”.

In alcuni casi, infatti, determinate condotte, che di regola costituiscono reato, non sono considerate tali, in quanto è la legge stessa che le autorizza o addirittura le impone: tali situazioni particolari sono comunemente indicate come *cause di giustificazione*.

In presenza di una di queste viene meno il contrasto tra un fatto di reato e l'ordinamento giuridico, in quanto, esistendo questa “giustificazione”, il fatto viene consentito dalla legge.

Per illustrare alcune di queste situazioni, quelle che evidentemente meglio si ricollegano alle circostanze comuni affrontate dai volontari, ci serviremo di esempi attinenti al mondo dell'emergenza sanitaria.

ADEMPIMENTO DEL DOVERE (art. 51 c.p.)

ESEMPIO 1: Durante un intervento di soccorso il medico dell'equipaggio, o un altro medico intervenuto, ordina al volontario di eseguire una manovra senza rispettare il protocollo, e, contestualmente, si verifica l'evento dannoso alla vittima destinataria del soccorso.

“L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità.

Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'Autorità, del reato risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.” (Art. 51, comma primo e secondo)

Cominciamo analizzando questi primi due commi della disposizione.

Oltre che direttamente dalla legge il dovere può derivare da un ordine dato dall'Autorità, soggetto che genericamente si fa coincidere con un pubblico ufficiale; anche in questo caso fonte del dovere sarà una legge, che consente al superiore di dare quell'ordine all'inferiore.

L'ordine deve provenire, appunto, da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, quale sicuramente è il medico convenzionato con il SSN.

Affinché si possa escludere la responsabilità sia di chi lo ha impartito, che di chi lo ha eseguito, l'ordine deve essere **legittimo**, ma il problema che invece noi ci troviamo ad affrontare, nell'esempio sopracitato, riguarda un ordine evidentemente **ILLEGITTIMO**, poiché implica il mancato rispetto di un determinato protocollo, relativo alla corretta realizzazione della manovra in questione.

Se ci limitassimo a leggere solamente il secondo comma, dovremmo arrivare alla conclusione che se l'ordine è illegittimo la responsabilità del reato ricade sempre sul soggetto che lo ha impartito, sollevando quindi l'esecutore materiale.

I successivi commi terzo e quarto (*“Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo. Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine.”*) sottolineano, invece, che la responsabilità ricade anche sul soggetto che esegue l'ordine, tranne che in due precise occasioni:

- a) quando chi esegue (volontario) ritiene di obbedire ad un ordine legittimo, giusto;
- b) quando la legge non gli consente alcun sindacato sull'ordine e sulla sua legittimità, cioè gli è impedito di contestare la validità dell'ordine stesso.

La prima ipotesi si può escludere a priori, perché il soccorritore che conosce il protocollo da seguire, nel caso concreto, si renderà conto immediatamente, o quanto meno dovrebbe farlo, che l'esecuzione dell'ordine lo porterà alla violazione dello stesso, quindi avrà coscienza di eseguire un ordine palesemente illegittimo.

“La responsabilità civile e penale del volontario soccorritore”

a cura del dott. Luca Alberto Arinci

La seconda ipotesi, invece, è più complessa. Bisogna chiedersi se il volontario non abbia il diritto di sindacare l'ordine ricevuto, alla luce di quello che è il rapporto fra lui e il medico dell'equipaggio. La dottrina prevalente ritiene che l'insindacabilità sia ammissibile solo nel caso dei rapporti di subordinazione di natura militare o assimilati (agenti di polizia, pompieri), per cui implicitamente si dovrebbe escludere il rapporto medico – volontario, e di conseguenza ammettere che quest'ultimo abbia la possibilità di contestare la legittimità dell'ordine ricevuto. In questo caso eseguire un ordine che ci si rende conto essere illegittimo, senza sindacarlo, comporta la responsabilità per l'evento dannoso che ne deriva; l'esecutore materiale risponde *in concorso* con chi ha impartito l'ordine.

CONSENSO DELL'AVENTE DIRITTO (Art. 50 c.p.)

ESEMPIO 2 : La vittima soccorsa non è in grado di prestare il consenso alla manovra di salvataggio; oppure si rifiuta di subire l'intervento.

“ Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne.” (Art. 50)

Il consenso deve:

- a) avere ad oggetto un diritto disponibile;
- b) essere prestato dal soggetto titolare del diritto, che sia capace di prestarlo e lo presti validamente;
- c) sussistere al momento del fatto.

Esaminiamo tali caratteristiche con l'intento di riportarle all'esempio menzionato.

a) Oggetto del consenso deve essere un diritto disponibile; chi presta il consenso deve avere la disponibilità del bene tutelato dalla norma penale, ed alla cui lesione è rivolto il consenso stesso.

Circa i beni facenti capo ai singoli, dobbiamo sottolineare che si ritiene *indisponibile* la vita, come si evince dagli art. 579 e 580 c.p. che puniscono l'omicidio del consenziente e l'aiuto al suicidio; *parzialmente disponibile* è, invece, l'integrità fisica, dovendo necessariamente distinguere fra quegli atti vantaggiosi per la salute del soggetto che deve esprimere il consenso, e che saranno quindi ammessi, e quelli svantaggiosi, che invece risultano vietati.

Quindi, rispetto alla seconda ipotesi dell'esempio riportato, in cui la vittima si rifiuta di consentire alla manovra, qualora l'intervento sia determinante per la tutela della sua salute, diritto riconosciuto e garantito a livello costituzionale, dunque di primissimo rilievo, non potrà godere della libertà di esercitare il dissenso.

b) Il titolare del diritto per poter esprimere il consenso deve averne la capacità; occorre la capacità di intendere e volere, per quanto riguarda invece la capacità d'agire è discusso, sia in dottrina che a livello giurisprudenziale, quale sia il limite di età richiesto.

c) Il consenso, fra le tante caratteristiche essenziali che deve avere, deve essere attuale, ovvero esistente al momento del fatto.

E' opinione condivisa, e condivisibile, che sia rilevante anche il **CONSENSO PRESUNTO**, che si verifica quando colui che agisce sa che non vi è stato il consenso espresso, ma compie ugualmente l'azione per due motivi:

- è consapevole che l'azione medesima è vantaggiosa per l'avente diritto (vittima);
- può ragionevolmente presumere che l'avente diritto avrebbe consentito, se avesse potuto.

Essendo, purtroppo, un'ipotesi non del tutto inconsueta che il soccorritore, nel momento in cui si trova a dover intervenire, soccorra un soggetto che ha perso conoscenza, è evidente che il criterio del consenso presunto acquista una valenza assai importante. Dunque il volontario per sentirsi maggiormente salvaguardato deve valutare il caso concreto e intervenire quando è verosimile *l'utilità* obiettiva, al momento del fatto, per l'avente diritto; l'intervento deve dimostrarsi vantaggioso al punto che l'interesse salvaguardato con la manovra posta in essere, risulti superiore all'interesse sacrificato.

I REATI IN CUI POSSONO INCORRERE I “VOLONTARI”

A) OMISSIONE DI SOCCORSO

Partiamo dalla lettera dell'art. 593 c.p.: *“Chiunque trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'Autorità, è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire duecentomila. Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o che sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità. Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata”.*

L'omissione di soccorso comprende: **a)** sia la *mancata prestazione* del soccorso; **b)** sia la *insufficiente prestazione* del soccorso in relazione ai bisogni del destinatario e delle concrete possibilità soccorritrici (di luogo, di tempo, di capacità tecniche, di mezzi disponibili) del rinvenitore; **c)** sia la *ritardata prestazione* del soccorso in rapporto alle effettive possibilità di un intervento, consistentemente più tempestivo.

Si tratta di un reato che qualsiasi cittadino può commettere se omette di prestare la necessaria assistenza alle persone “trovate” ferite o in pericolo, o se omette di dare avviso del ritrovamento stesso a chi è competente a prestare il soccorso.

Anche se la norma riguarda un dovere civico comune a tutti i cittadini, appare opportuno il richiamo ad un particolare impegno che hanno quei soggetti che operano nell'ambito sanitario, i quali possono vantare anche una specifica competenza in materia di soccorso. Indipendentemente dall'aspetto morale del dovere di soccorrere, quindi, il volontario, al quale è riconosciuta un'idoneità a svolgere le manovre relative all'emergenza sanitaria, ha l'obbligo di prestare la propria opera, compatibilmente alle sue possibilità conoscitive e alle obiettive possibilità operative, a differenza del comune cittadino che invece può scegliere di assistere l'infermo o di avvisare chi di competenza.

B) INTERRUZIONE DI UN SERVIZIO PUBBLICO O DI PUBBLICA NECESSITÀ

L'individuazione di questa specifica fattispecie di reato, in cui può incorrere il soccorritore volontario, risulta sicuramente una ricerca condizionata, influenzata dalla posizione giuridica che lo stesso viene ad assumere nell'ambito della società in cui opera, e fondamentalmente nell'ambito del nostro ordinamento.

La prima questione dibattuta è l'investitura da destinare a questi soggetti, che prestano la loro opera nelle Pubbliche Assistenze, capire se quando svolgono una delle molteplici attività, contemplate dalle convenzioni stipulate con le Aziende Sanitarie Locali, possano essere considerati *incaricati di un pubblico servizio*, ovvero *persone esercenti un servizio di pubblica necessità*. Indubbiamente la difficoltà di riportare i volontari soccorritori all'una o l'altra categoria si è delineata nel momento in cui è intervenuta la novella dell'art. 358 del Cod. Pen., apportata dall'art. 18 della legge del 26 aprile 1990 n. 86, il quale modificando la lettera della disposizione penale ha stravolto la precedente interpretazione. Leggendo il modificato comma dell'art. 358 c.p. diventa meno immediato ricondurre l'attività svolta dai volontari a quella lì descritta, perché facendo riferimento alla funzione pubblica, il concetto di servizio pubblico assume una consistenza i cui confini non sembrano così rigidi e decisi come ci si aspetterebbe da una nozione giuridica. Del resto però, anche le definizioni date dall'art. 359, ai punti n. 1 e 2, relative ai servizi di pubblica necessità, non sono riconducibili alla situazione in cui operano i volontari, poiché richiamano degli elementi che non sono presenti nell'attività in questione.

D'altro canto l'attività del trasporto sanitario, ordinario o di emergenza, non può che classificarsi come un servizio pubblico, intendendosi una prestazione che lo Stato mette a disposizione della collettività, del cittadino che è libero di servirsene oppure no; quindi un servizio che ha chiare e precise finalità sociali.

“La responsabilità civile e penale del volontario soccorritore”

a cura del dott. Luca Alberto Arinci

Per il lettore poco avvezzo alle argomentazioni prettamente giuridiche, questa dissertazione, che si sviluppa sul labile confine esistente tra le due posizioni soggettive, risulterà sterile e poco proficua, tanto più che questo dibattito, comunque, non influisce in maniera sostanziale, poiché, investire questi soggetti di una carica così determinata, sia che vengano considerati appartenenti all'una o all'altra categoria, comporta inevitabilmente le medesime conseguenze, sul piano penale, al fine dell'individuazione di un reato specifico che il volontario può commettere: incorre, cioè, sempre nella fattispecie disciplinata dall'art. 331 c.p., ovvero **“Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità”**. Delitto la cui commissione è punita con la reclusione da sei mesi ad un anno, a cui si aggiunge la multa minima di un milione.

C) LESIONE PERSONALE

Il codice penale prevede il delitto di lesione personale sia nella forma dolosa che in quella colposa; quest'ultima è disciplinata dall'art. 590 c.p.: *“Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire duecentomila”*(comma primo).

La lesione personale è l'evento che caratterizza il delitto, e costituisce la conseguenza di un'azione od omissione capace di alterare in modo negativo lo stato di integrità fisica o psichica dell'individuo leso.

Vale la pena ricordare che l'art. 583 c.p. prevede alcune circostanze aggravanti del delitto in questione, che meritano particolare attenzione perché hanno carattere sanitario, distinguendosi così, sotto questo profilo, dalle aggravanti comuni.

La lesione personale è grave:

- a) se dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- b) se il fatto produce indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

- a) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- b) la perdita di un senso;
- c) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- d) la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

Nell'ambito di questo reato è opportuno ricordare anche la disposizione dell'art. 17 della legge sulla tutela della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza (l. n. 194/78), poiché dall'intervento “sbagliato” di un soccorritore può derivare un evento tanto spiacevole; per cui si ricorda che *“chiunque cagiona ad una donna, per colpa, l'interruzione della gravidanza è punito con reclusione da tre mesi a due anni”*, alla metà della pena soggiace chi, invece, causa, per colpa, un parto prematuro.

D) OMICIDIO COLPOSO

L'art. 589 c.p. recita: *“Chiunque cagiona, per colpa, la morte di un uomo è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”*.

Il delitto in questione si realizza quando l'evento, pur non voluto, anche se prevedibile, si verifica per colpa dell'agente, che pone in essere un comportamento antigiuridico senza la volontà di ledere, ovvero uccidere qualcuno.

Nell'omicidio colposo la condotta di colui che agisce consiste in un'azione certamente lecita, ma rischiosa, alla quale, per la violazione di una ben precisa regola di comportamento imposta proprio dal carattere rischioso dell'attività, consegue, come evento non voluto, la morte di una persona.

In via generale deve trattarsi della violazione, con azioni ma anche omissioni, di specifici obblighi connessi ad attività che possono essere fonte di pericolo per la vita altrui. In concreto, per esempio, sussiste il rapporto di

“La responsabilità civile e penale del volontario soccorritore”

a cura del dott. Luca Alberto Arinci

causalità che lega la morte di una persona, che sarebbe deceduta comunque, e l'opera del sanitario che l'ha accelerata; e altresì quando l'azione del sanitario, tempestivamente e correttamente intervenuto, avrebbe avuto serie possibilità di salvare la vita del paziente.

E) ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE

Il soccorritore deve essere attento a non compiere mai manovre o interventi che esulino da quelle che sono le mansioni a lui richieste, per le quali ha ricevuto un'adeguata preparazione e gli è stato rilasciato il relativo diploma, che attesta la sua idoneità a compierle. Astenersi, dunque, dal fare quello che compete agli esercenti la professione sanitaria, come, ad esempio, la somministrazione di farmaci.

Eseguire atti o manovre di pertinenza medica o infermieristica configurerebbe un altro reato, il delitto di “**Abusivo esercizio di una professione**”, che l'art. 348 c.p. punisce con la reclusione fino a sei mesi oppure con una multa compresa tra duecentomila lire ed un milione.

Per poter parlare di “esercizio della professione” non è necessaria una continuità nell'azione, ma è sufficiente anche un solo atto compiuto da chi non è abilitato all'esercizio della stessa. Devono considerarsi esercizio della professione sanitaria tutte le *iniziative*, azioni e applicazioni che caratterizzano il rapporto che ordinariamente si istituisce tra il medico e il paziente.

A questo punto ritengo opportuno segnalare qualche pronuncia della magistratura, per offrire un chiarimento, anche se gli esempi non possono essere sufficienti per esaurire tutte le ipotesi verificabili. “Qualsiasi medicazione e qualsiasi applicazione di mezzi curativi, comunque eseguite, integrano il delitto di esercizio abusivo della professione medica, perché non possono essere consentite a persone sprovviste delle necessarie cognizioni tecnico – scientifiche, specie quando si tratti di mezzi che incautamente o maldestramente adoperati possono arrecare danni all'organismo umano” [Cass. 26 Marzo 1968, CP, 1969, 1198]. “E' stato escluso che integri il delitto in questione la semplice misurazione della pressione arteriosa, se non è seguita da un giudizio diagnostico, da una prognosi o dalla indicazione di adeguata terapia” [Cass. 27 Novembre 1968, CP, 1969, 1465].